

D.D.S. n. 2266

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il D.I. 26 settembre 1997.

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999.

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.R. n. 37 del 10 agosto 1985, la L. n. 724 del 23 dicembre 1994 e la L. n. 326 del 24 novembre 2003.

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e sue modifiche ed integrazioni.

VISTO l'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n.157/2006.

VISTO il D.D.G. n. 1860 del 19.04.2018, con il quale si conferisce delega al dirigente del Servizio Tutela di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D.Lgs. n.42/2004.

VISTA la L.R. n. 9 dell'8.5.2018, pubblicata nel S.O. n.2 della G.U.R.S. n. 21 dell'11.5.2018;

VISTO il D.A. n. 885 del 17.04.1979, pubblicato nella G.U.R.S. n. 38 del 25.08.1979, ed il verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, affisso all'albo pretorio del comune di Custonaci il 20.05.1977 (data di decorrenza del vincolo) con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente la fascia costiera con il Monte Cofano ricadente nel Comune di Custonaci;

CONSIDERATO che la ditta **Castiglione Giuseppe**, ha eseguito nel comune di Custonaci, Scurati - Pacecoto, foglio 62, particella 964, opere di sistemazione esterna (pavimentazione esterna, piscina, veranda coperta, forno/barbecue e locali tecnici) relative ad un immobile facente parte del Piano di lottizzazione "Moglibelle Due";

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n.° 42/2004, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani;

VISTA la nota n. 2321 dell'8.5.2017, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani ha emesso un preavviso di accoglimento inerente l'accertamento di compatibilità paesaggistica sul progetto in sanatoria dell'opera di che trattasi, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N. 157/2006;

VISTA la scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria allegata alla nota prot. n. 2321 dell'8.5.2017, con la quale la Soprintendenza di Trapani ha determinato ai sensi dell'art.3, il comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n. 6137/99, in Euro 516,45 il profitto conseguito con la realizzazione della opera abusiva, assimilata alla tipologia 4 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce in misura fissa detto valore, trattandosi di opera eseguita in area di notevole interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che, con la scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, allegata alla nota n. 2321 dell'8.5.2017, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani ha valutato il danno causato al paesaggio dalla medesima costruzione in Euro zero, in quanto la stessa Soprintendenza ha dichiarato che detta costruzione non arreca pregiudizio al paesaggio tutelato;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il

pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;
RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente costruite non arrecano grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art.1) La ditta **Castiglione Giuseppe**, domiciliata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N. 157/2006, la somma di Euro 516,45 da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, Codice E 3.02.02.01.001 quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione dell'opera abusiva assimilata alla tipologia 4 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce in misura fissa detto valore, trattandosi di opera eseguita in area di notevole interesse paesaggistico;

La somma di cui all'art. 1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- **versamento diretto** presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- **versamento diretto** tramite conto corrente postale n. 221911, intestato a “UNICREDIT di Trapani – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”.
- **bonifico bancario** utilizzando il codice IBAN **IT66M076011640000000221911** intestato a Cassa Regionale di Unicredit – Trapani – cassiere TP.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. N. 42/2004 e s. m. i.”.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela ed Acquisizioni, Unità Operativa 2:

- **originale o copia autenticata** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- **originale o copia autenticata** della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento.
- **ricevuta** attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art. 2) Col presente decreto è accertata la somma complessiva di Euro 516,45 sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2 dell'esercizio finanziario 2018.

Art. 3) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all'indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali è consentito il pagamento rateizzato “**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**”.

Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Beni Culturali Ambientali e dell'Identità Siciliana per l'accertamento delle entrate.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 17 maggio 2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Daniela Mazzarella) f.to